



# Attuazione della formazione dei quadri esa

## 1 Programma Sport per gli adulti Svizzera esa

(Art. 32 OPSpo)

La Confederazione promuove lo sport per gli adulti, sostenendo organizzazioni che offrono corsi di formazione e di formazione continua per quadri esa (formazione dei quadri esa) che dirigono un'offerta di movimento e attività sportiva per persone in età adulta.

Per raggiungere tali obiettivi esa vuole in particolare

- preparare i quadri in modo mirato, attraverso una formazione condensata, ai compiti che dovranno assolvere nell'ambito della loro attività;
- offrire ai quadri una formazione continua adatta ai loro bisogni.

## 2 Quadri esa

(Art. 33 SpoFöV)

Fanno parte dei quadri esa tutte le persone con riconoscimento quale:


- monitor esa;
- esperto esa.

Chi ha superato la formazione corrispondente può essere riconosciuto come quadro esa.

## 2.1 Stato del riconoscimento

(Art. 39 cpv. 1 e 2 OPSpo)

Il riconoscimento deve essere rinnovato ogni due anni, assolvendo un modulo di formazione continua.



### Livello monitori esa

Stato	Spiegazione
valido fino	Il riconoscimento di monitor è aggiornato.
scaduto da	Il riconoscimento decade all'inizio del terzo anno civile successivo all'ultima volta in cui l'obbligo in materia di formazione continua è stato adempiuto. Il riconoscimento può essere riottenuto se si è assolto un modulo di formazione continua.

### Livello esperto esa

Stato	Spiegazione
valido fino	Il riconoscimento di esperto è aggiornato e l'esercizio della sua funzione dà diritto a ricevere sovvenzioni.
scaduto da	Il riconoscimento decade all'inizio del terzo anno civile successivo all'ultima volta in cui l'obbligo di formazione continua è stato adempiuto. Il riconoscimento può essere riottenuto se si è assolto con successo un modulo di perfezionamento per esperti.

## 2.2 Diritti e obblighi dei quadri

(Art. 35, 36, 38 OPSpo)

I quadri esa nella loro attività attuano i principi di fondo dello sport corretto e sicuro e adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni.

I monitori esa possono dirigere offerte di attività sportive a e movimento destinate agli adulti.

Gli esperti esa garantiscono la formazione e la formazione continua di monitori esa nonché di altri esperti esa.

### 3 Accesso alla formazione dei quadri esa

(Art. 34 OPSpo, art. 64 OPPSpo)

Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati che:

- sono cittadini svizzeri o stranieri domiciliati in Svizzera;
- hanno compiuto 18 anni nell'anno in cui si tiene il corso;
- soddisfano le particolari condizioni di ammissione per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 68 cpv. 2 e 72 OPPSpo);
- soddisfano eventuali ulteriori requisiti specifici definiti nelle strutture e nei contenuti della formazione, come test attitudinali, assolvimento di corsi di soccorritore o di nuoto di salvataggio o di specifici moduli di formazione continua.

Spetta all'organizzatore assicurarsi che i partecipanti soddisfino le condizioni di ammissione.

Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore della formazione dei quadri esa.

#### 3.1 Non ammissione

(Art. 64 cpv.4 OPPSpo)

Non sono ammesse ai moduli di formazione continua le persone nei cui confronti sussistono motivi per la revoca del riconoscimento quale quadro o che nel corso dell'attività svolta fino a quel momento nel programma esa hanno ripetutamente violato i principi riconosciuti dell'etica sportiva.

#### 3.2 Esclusione

(Art. 65 OPPSpo)


Può essere escluso da un'offerta della formazione dei quadri chi:

- non è in grado di seguire il corso/modulo perché non ne ha la capacità;
- con il suo comportamento disturba notevolmente il corso/modulo.

## 4 Struttura della formazione dei quadri esa

(Art. 34 OPSpo)

### 4.1 Formazione dei monitori e degli esperti esa



### 4.2 Monitori esa

(Art. 66 e 67 OPPSpo)

#### Formazione

I monitori esa sono formati durante dei corsi per monitori o dei corsi d'introduzione.

È possibile offrire iter formativi abbreviati sotto forma di corsi d'introduzione a persone che dispongono di una formazione equivalente al corso monitori esa. Durante questi corsi i partecipanti scoprono il programma esa e ottengono il riconoscimento di monitore esa.

#### Formazione continua

Partecipando a un modulo di formazione continua, i monitori adempiono all'obbligo di formazione continua, cfr. punto 2.1 Stato del riconoscimento.

### **4.3 Esperti esa**

(Art. 70, 71, 72 OPPSpo)

#### **Formazione**

La formazione per esperti esa avvengono nell'ambito dei relativi corsi per esperti esa.

Alle persone che dispongono di conoscenze specifiche, segnatamente agli esperti G+S, possono essere offerte formazioni abbreviate sotto forma di corsi d'introduzione.

#### **Formazione continua**

Partecipando a un modulo di formazione continua, gli esperti adempiono all'obbligo di formazione continua, cfr. punto 2.1 Stato del riconoscimento.

### **4.4 Durata della formazione dei quadri**

(Art. 34 cpv.2 OPSpo, art. 66 cpv.2 e 3, 67 cpv. 2 e 3, 70 cpv. 2 e 71 cpv. 3 OPPSpo)

La durata dei singoli corsi/moduli è disciplinata nel modo seguente:

<b>Livelli di formazione</b>		<b>Durata dei vari corsi/moduli (giorni)</b>
Formazione monitori	Corso monitori	6
	Corso monitori 1 <sup>a</sup> parte: formazione di base	3
	Corso per monitori 2 <sup>a</sup> parte: formazione specifica	3
	Corso introduttivo per monitori	2-3
Formazione continua monitori	Modulo di perfezionamento per monitori	1-2
	Modulo di formazione accessoria	3
	Modulo di approfondimento	2
Formazione per esperti	Corso esperti	9
	Corso d'introduzione d'esperti	2
Formazione continua esperti	Modulo di perfezionamento per esperti	2-3

Ogni giornata di formazione prevede almeno 6 ore di insegnamento, mentre una mezza giornata almeno 3 ore.

Un'offerta frazionata può essere composta da un massimo di tre parti.

## **5 Organizzatori delle formazioni e delle formazioni continue esa**

(Art. 37 OPspo, art. 64 cpv. 5 OPPspo, art. 74 cpv. 2 OPPspo)

La formazione e la formazione continua per monitori esa possono essere organizzate dall'UFSPO, dai Cantoni o da persone giuridiche di diritto privato, in particolare dalle federazioni sportive o da altre organizzazioni attive a livello sovraregionale e che si occupano di questioni relative allo sport per gli adulti.

L'UFSPO stipula contratti di prestazione con gli organizzatori della formazione e della formazione continua (contratti di partenariato).

L'UFSPO autorizza le offerte sulla base del rispettivo contratto di prestazione.

Gli organizzatori della formazione e della formazione continua non possono pretendere né lo svolgimento di un determinato numero di corsi/moduli né la presa in esame di singoli candidati.

L'UFSPO deve essere informato preliminarmente in merito alla disdetta di un corso.

Le offerte di formazione dei quadri esa sono pubblicate e gestite nella Banca dati nazionale per lo sport (BDNS).

## 6 Pianificazione delle offerte della formazione dei quadri esa

(Art. 37 e art. 38 cpv. 2 e 3 OPSpo, Art. 73 ss. OPPSpo)

### 6.1 Principi di pianificazione

Le organizzazioni incaricate dello svolgimento della formazione dei quadri sottopongono all'UFSPO, conformemente alle direttive e ai contenuti richiesti, tutte le offerte che intendono realizzare. L'UFSPO esamina e autorizza tali offerte, tenendo conto in particolare delle risorse finanziarie nell'ambito dei crediti stanziati (cfr. OPSpo art. 32 cpv. 3).

Autorizzazione allo svolgimento dell'offerta

Livello di formazione	Corsi/moduli	UFSPO	Organizzatori
Formazione monitori	Corso monitori Corso d'introduzione		
Formazione continua monitori	Moduli di formazione continua		
Formazione esperti	Corso esperti Corso d'introduzione		
Formazione continua esperti	Moduli di formazione continua		

### 6.2 Dettagli relativi alla pianificazione e all'autorizzazione delle offerte esa

La pianificazione avviene su base continuativa.

Aggiunte a posteriori e cambiamenti che interessano offerte già autorizzate devono essere effettuati direttamente nella BDNS.

### 6.3 Luogo di svolgimento dei corsi/moduli esa

Le offerte della formazione dei quadri devono svolgersi in linea di principio in Svizzera.

## 7 Organizzazione dei corsi e dei moduli esa

### 7.1 Ordinazione di media didattici esa

(Art. 78 OPPSpo e allegato numero 4 OEm UFSPO)

Le ordinazioni di stampati avviene direttamente nella BDNS. Occorre imperativamente rispettare il termine di 30 giorni prima della data di consegna.

I documenti digitali sono disponibili su Ilias.

Il costo dei media didattici (in forma digitale o stampata) ammonta a 50 franchi per partecipante. L'importo deve essere versato per ogni partecipante (spese di spedizione escluse).

### 7.2 Impiego del quadro del corso

(Art. 38 cpv. 1 OPSpo, art. 69 OPPSpo)

Le persone elencate di seguito possono essere impiegate nella formazione dei quadri.

Funzione	Compito	Condizione
Capocorso	Direzione principale dell'offerta	Esperto esa
Capoclasse	Direzione di alcune lezioni/parti del corso	Esperto esa
Terza persona	Relatore per singoli temi	Specialista che non dispone di un riconoscimento di esperto esa impiegato per insegnare determinati temi

### 7.3 Numero di esperti

(Art. 69 cpv. 1 OPPSpo)

Nei corsi di formazione e formazione continua, per ogni gruppo di 15 partecipanti o frazione di esso è necessario impiegare almeno un esperto esa.

Il numero minimo di esperti esa vale in linea di massima per tutta la durata dell'offerta. Delle eccezioni possono essere autorizzate su richiesta.

### 7.4 Registrazione dei partecipanti

La lista dei partecipanti deve essere registrata nella BDNS prima dell'inizio del corso. Occorre verificare che i partecipanti soddisfino le condizioni di ammissione.

Se il numero di iscrizioni per la formazione dei monitori supera il numero di posti disponibili, i candidati vengono generalmente ammessi in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni.

### 7.5 Partecipazione alle spese da parte dei partecipanti

(Art. 64 cpv. 1 e 5 OPPSpo)

Gli organizzatori della formazione dei quadri possono chiedere ai partecipanti ai corsi una partecipazione alle spese. Gli organizzatori della formazione dei quadri esa devono garantire a tutti i candidati pari condizioni di accesso ai corsi di formazione e formazione continua, indipendentemente dall'organizzazione di cui fanno parte.

### 7.6 Informazioni prima del corso/modulo

Le seguenti informazioni sono pubblicate nella BDNS sotto il rispettivo corso/modulo:

- Il programma (svolgimento della giornata, luogo, quadro del corso, ecc.), che deve essere pubblicato al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del corso.
- Informazioni sull'equipaggiamento personale e su eventuali preparativi speciali
- Spese per i partecipanti

## 8 Conclusione di corsi e moduli

### 8.1 Conferimento del riconoscimento

(Art. 33, cpv. 2 OPSpo)

L'UFSPO conferisce il riconoscimento su richiesta degli organizzatori della formazione dei quadri. In casi motivati può derogare alla richiesta.

Il riconoscimento viene registrato nella BDNS, tramite la quale i partecipanti ricevono una notifica in tal senso.

### 8.2 Richiesta di versamento

(Art. 75 OPPSpo)

L'organizzatore dell'offerta deve inviare all'UFSPO la richiesta di versamento dei contributi federali entro 30 giorni dalla fine del corso o del modulo.

Dopo la conclusione dell'offerta, soltanto l'UFSPO è autorizzato ad apportare modifiche a quest'ultima.

## 9 Contributi federali versati agli organizzatori

(Art. 73 OPPSpo, art. 75 OPPSpo)

Nel quadro dei crediti stanziati, in linea di massima l'UFSPO versa agli organizzatori della formazione dei quadri un contributo forfettario per partecipante e per giorno se:

- il corso è stato annunciato nella BDNS 30 giorni prima dell'inizio,
- il corso è stato autorizzato,
- le condizioni per l'ammissione dei partecipanti sono state rispettate,
- i contenuti richiesti sono stati trattati,
- il credito è sufficiente.

L'UFSPO stabilisce i contributi nel caso concreto.

L'UFSPO può rifiutare o ridurre i contributi se i punti summenzionati non sono rispettati.